



**COMUNE DI FANO**  
(Provincia di Pesaro e Urbino)  
*Ufficio Prevenzione della corruzione – Ufficio Trasparenza*

Direttiva n.3/2017  
Fano, 27 giugno 2017  
Prot. n.45774

Ai Dirigenti  
Al coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale – ATS n. 6  
Alle Posizioni Organizzative

Sede

**Oggetto:** *Dlgs. 9.11.2012, n. 192 “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.*

Disposizioni da osservare per garantire il rispetto anche degli obblighi di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33 del 2013 in materia di tempestività

L'art.33 del d.lgs. n. 33/2013<sup>1</sup> detta disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione.

Al riguardo si richiama, in particolare il **D. Lgs. 9.11.2012, n. 192** - attuazione di Legge delega (art. 10, Legge 11.11.2011, n. 180)- entrato in vigore il 28.01.2013<sup>2</sup>, che ha apportato modifiche e integrazioni al D. Lgs. 231/2002, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla **lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali**.

Con il decreto citato sono state introdotte importanti novità riguardanti:

- la rimodulazione dei termini entro cui il debitore deve effettuare il pagamento;
- l'elevazione del tasso minimo degli interessi legali moratori;
- ulteriori limitazioni alla possibilità di derogare, in senso peggiorativo per il creditore, alle condizioni previste dal decreto.

<sup>1</sup> D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.*

....**Art. 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione.**1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata....*

<sup>2</sup> La disciplina di cui al d.lgs. n. 192 del 2012 si applica solo alle **transazioni commerciali** concluse a partire dal 1° gennaio 2013. Le **transazioni** concluse precedentemente al **1° gennaio 2013** continueranno ad essere disciplinate dal decreto n.231/2002 secondo il testo vigente al momento della conclusione della transazione.

Secondo l'art. 1, comma 1 del citato decreto, ...” le disposizioni non trovano applicazione per:

a) *debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;*

b) *pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore .....*”

Le disposizioni sui ritardi di pagamento si applicano alle **transazioni commerciali**, cioè ai contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese<sup>3</sup> e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

**Termini di pagamento**  
e  
**rispetto disposizioni del Regolamento comunale di contabilità**

Nei contratti tra imprese e pubblica amministrazione si precisa che:

1. il termine di pagamento è, di regola, di **trenta giorni**;
2. le parti possono espressamente pattuire un **diverso termine di pagamento**, che in ogni caso **non può essere superiore a sessanta giorni**, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto, dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In tal caso tale previsione deve essere inserita nel contratto sottoscritto tra le parti. **Di ciò occorre fare espressa motivazione nell'atto di liquidazione.**

**N.B.**

In questo caso è **importante fare indicare dal fornitore nella fattura il termine di pagamento di 60 giorni** per consentire agli uffici del servizio finanziario di poter registrare correttamente in contabilità la scadenza stessa e di conseguenza calcolare in modo corretto l'indicatore dei tempi medi di pagamento.

Nell'ipotesi in cui non ci sia la predetta indicazione, **si ricorda che l'ufficio ragioneria registrerà "di default" come termine di scadenza quello di 30 giorni.**

3. Alle parti è altresì consentito di **concordare** – sempre per iscritto e come disposizione contrattuali anche pagamenti a rate: in questo caso, le conseguenze negative del ritardo (interessi e risarcimento) devono essere calcolati esclusivamente sulle singole rate scadute.

**Si ricorda inoltre di osservare le tempistiche di presentazione agli uffici del servizio di cui al regolamento comunale di contabilità al fine di consentire al predetto Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento nei termini contrattuali.**

**Interessi legali di mora<sup>4</sup>**

In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, il debitore è tenuto a corrispondere interessi moratori<sup>5</sup> (che decorrono senza che sia necessaria la costituzione in mora) su base giornaliera pari al tasso applicato dalla BCE alle più recenti operazioni di rifinanziamento maggiorato di 8 punti percentuali. Eventuali procedure volte ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto non possono avere una durata superiore a 30 giorni dalla data di consegna della merce o di prestazione del servizio, salvo che sia diversamente concordato per iscritto dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Una eventuale clausola contrattuale che esclude gli interessi di mora è considerata iniqua e di conseguenza **NULLA<sup>6</sup>**. La conseguenza della nullità delle clausole per il creditore è la sostituzione della clausola nulla con la corrispondente previsione del decreto n. 231 del 2012.

<sup>3</sup> Nella definizione di **imprenditore** rientra anche la **libera professione**. Ai fini dell'applicazione della disciplina sui ritardi di pagamento, rientrano nella nuova definizione di **"pubblica amministrazione"** le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali.....e ogni altro ente allorquando svolge attività soggetta al Codice degli appalti.

<sup>4</sup> Secondo il decreto sono: ....."

d) **"interessi moratori"**: *interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese;*

e) **"interessi legali di mora"**: *interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;*

f) **"tasso di riferimento"**: *il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;*

g) **"importo dovuto"**: *la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.»;*

<sup>5</sup> L'art. 231 del decreto prevede che *"gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento"*.

Anche in questo caso gli interessi decorrono senza che sia necessaria la costituzione in mora

### Modalità di calcolo dei 30 giorni – Decorrenza

La decorrenza di base dei termini di pagamento segue questi criteri (sempreché non siano stati pattuiti termini più lunghi, come sopra precisato):

- a) 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
- b) 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- c) 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Per i contratti conclusi con la pubblica amministrazione, il decreto prevede inoltre che, in caso di ritardo di pagamento, i creditori hanno diritto, salva la prova dei maggiori costi sostenuti per il recupero, a un rimborso forfetario di 40 euro. E' inoltre prevista la possibilità che le parti concordino termini di pagamento a rate: in questo caso, le conseguenze negative del ritardo devono essere calcolate esclusivamente sulle singole rate scadute, come già evidenziato.

**Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento**

### Risarcimento delle spese di recupero

In linea con le disposizioni illustrate nei precedenti punti si colloca anche l' articolo 6 del D.lgs. n.231/2002, ai sensi del quale in caso di mancato pagamento di quanto dovuto nei termini previsti, al **creditore spetta il rimborso di tutti i costi sostenuti per il recupero di tali somme**. Si tratta di una norma che rafforza quanto già detto in relazione ai saggi di interesse e che costituisce un ulteriore onere per la P.A. che non fosse in grado di pagare nei tempi che il D.L. n.192/2012 indica come corretti. A tal proposito, il comma 2 chiarisce che al creditore viene accordato, anche in questo caso, senza bisogno della costituzione in mora, un importo forfetario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova di aver subito un danno maggiore, connesso ad esempio con i costi che si trova a dover sostenere il privato che voglia ricorrere a soggetti professionali nell'attività di recupero crediti.

La presente direttiva sarà inserita sul sito istituzionale dell'ente nella sezione **“Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Corruzione”**.

Si da atto che l'organismo interno di controllo procederà alle verifiche a campione nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo successivo sugli atti (in questo caso, atti di LIQUIDAZIONE) circa il rispetto dei termini di pagamento e l'espressa previsione contrattuale nel caso in cui tali termini risultino superiori a 30 giorni.

Il responsabile locale per la prevenzione della corruzione  
dr.ssa Antonietta Renzi  
*f.to digitalmente*

<sup>6</sup> La nullità opera anche attraverso l'adeguamento automatico dei contratti precedenti, ai sensi dell'articolo 1339 del Codice civile. In particolare, la norma prevede l'indicazione specifica per i contratti stipulati con la Pubblica amministrazione, secondo cui è comunque nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura.